



ORDINANZA N. 18 IN DATA 19/03/2026

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO - PROGETTO DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE NEI PORTI DI BARI E DI BRINDISI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ LOGISTICA AGROALIMENTARE – LOTTO II - PORTO DI BRINDISI - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE. [CIG B702574BEE - CUP C99H23000080005].

INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE AREA DI CANTIERE TEMPORANEO E MOBILE ED AREA LOGISTICA DI CANTIERE.

Prof. Avv. Francesco Mastro, nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 268 del 23/10/2025

PREMESSO che:

- con Determina del Presidente n. 324 del 10.10.2025 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione del progetto di "adeguamento infrastrutturale nei porti di Bari e di Brindisi per il miglioramento della capacità logistica agroalimentare - lotto II - porto di Brindisi - realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile " alla I.G. GROUP S.R.L., (P.IVA 08066161004), con sede legale in Via Dante di Nanni n. 28/b Fiumicino (RM);
- con Determina del Presidente n. 96 del 06.03.2026 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dal gruppo di progettazione indicato dall'Appaltatore;
- a seguito della sottoscrizione del Contratto d'appalto, avvenuta in data 14.01.2026, i lavori sono stati consegnati con verbale in data 10.03.2026;
- ai sensi dell'art. 6 del Contratto d'appalto, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dal verbale di consegna, e pertanto, entro il termine massimo del 05 novembre 2026;
- i lavori in questione, che consistono nella realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di circa 932,4 kWp sulla porzione inclinata della struttura in calcestruzzo della Diga di Punta Riso del Porto di Brindisi, interesseranno sostanzialmente l'intera infrastruttura portuale citata come meglio individuata con tratto di colore rosso nella planimetria allegata alla presente (**Allegato n. 1**);

CONSIDERATO che dovendo procedere all'avvio concreto delle lavorazioni, risulta necessario destinare ad area di cantiere l'intera diga di Punta Riso, nonché individuare e destinare una ulteriore superficie ad area logistica di cantiere, per il posizionamento dei baraccamenti, spogliatoi e servizi e per il deposito temporaneo dei materiali utili alla esecuzione dei lavori, nonché allo stoccaggio temporaneo dei materiali in attesa di smaltimento;



DATO ATTO che è stata individuata quale area logistica di cantiere una superficie di circa 1.500,00 mq localizzata presso l'adiacente area demaniale denominata Isola di Sant'Andrea ed individuata con tratto di colore azzurro nella planimetria allegata alla presente (**Allegato n. 1**) che dovrà essere adeguatamente delimitata per tali fini (**vedi particolare in Allegato n. 2**);

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Brindisi, ai sensi dell'art. 34 c. n., ha avanzato, per il tramite della Capitaneria di Porto di Brindisi, istanza (prot. n. 39987 del 05.08.2025) di consegna del complesso demaniale marittimo denominato Isola di Sant'Andrea, per complessivi mq 106.132, allo scopo dare avvio alla fase progettuale per il recupero e la valorizzazione di una prima porzione dell'isola e la messa in sicurezza della strada di accesso e della relativa recinzione;

RILEVATO che, con nota prot. 20260004264 del 26.01.2026, l'AdSP MAM ha partecipato con proprio nulla osta in merito alla suddetta istanza di consegna del Comune di Brindisi, facendo presente che la porzione di area ricadente nel complesso demaniale dell'Isola di S. Andrea, che si prevede di destinare ad area logistica di cantiere ed utile ai fini dell'esecuzione dell'intervento di "realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti" sulla Diga di Punta Riso, potrà essere resa disponibile per la consegna solo all'esito di detti lavori, con esclusione in ogni caso del sedime della cabina elettrica, da realizzare nell'ambito dell'intervento in parola, e del percorso necessario al suo raggiungimento, che dovranno restare in capo all'Autorità di Sistema Portuale in maniera perpetua;

CONSIDERATO che l'area individuata dalla presente Ordinanza come area logistica di cantiere ricade completamente all'interno di quella rappresentata nella nota sopra citata;

RITENUTO necessario, durante il periodo di esecuzione dei lavori di che trattasi, procedere alla sospensione temporanea della validità dell'Ordinanza n. 8 del 25.06.2009 della soppressa Autorità portuale di Brindisi, che disciplina l'accesso di veicoli e persone alla diga di Punta Riso del porto di Brindisi, essendo la stessa intera infrastruttura portuale destinata a cantiere dell'intervento in oggetto;

VISTA l'Ordinanza n. 19 del 03.10.2013 della soppressa Autorità Portuale di Brindisi, che disciplina la circolazione e la sosta di veicoli e persone presso la diga di Bocche di Puglia del Porto di Brindisi che costituisce la viabilità di arrivo all'area di Cantiere di cui alla presente ordinanza;

VISTO il Nulla Osta espresso della Capitaneria di Porto di Brindisi con nota acquisita al prot. 20260014730 del 18.03.2026;

VISTI gli atti d'ufficio,

RENDE NOTO

Nel periodo che va dalla data di pubblicazione della presente ordinanza a tutto il 05.11.2026, l'infrastruttura portuale della Diga di Punta Riso del porto di Brindisi evidenziate con tratto di colore rosso nell'allegata planimetria (**Allegato 1**), sarà destinata ad AREA DI CANTIERE per i lavori di "*adeguamento infrastrutturale nei porti di Bari e di Brindisi per il miglioramento della capacità logistica agroalimentare - lotto II - porto di Brindisi - realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile*".



Nel medesimo periodo, l'area evidenziata con tratto di colore azzurro nelle allegate planimetrie (**Allegato n. 1 e Allegato 2**) è destinata ad AREA LOGISTICA DI CANTIERE per il posizionamento dei baraccamenti, spogliatoi e servizi e per il deposito temporaneo dei materiali utili alla esecuzione dei lavori, nonché allo stoccaggio temporaneo dei materiali in attesa di smaltimento per i medesimi lavori.

ORDINA

Art. 1

Nel periodo del RENDE NOTO, e comunque sino al termine dei lavori, l'infrastruttura portuale della diga foranea di Punta Riso del porto di Brindisi e l'adiacente porzione dell'area demaniale dell'Isola di Sant'Andrea, evidenziate rispettivamente con tratto di colore rosso e tratto di colore azzurro nelle allegate planimetrie sono destinate ad **AREA DI CANTIERE TEMPORANEO E MOBILE E AREA LOGISTICA DI CANTIERE** per i lavori di *“adeguamento infrastrutturale nei porti di Bari e di Brindisi per il miglioramento della capacità logistica agroalimentare - lotto II - porto di Brindisi - realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile”* e, pertanto, verranno appositamente delimitate per mezzo di apposita recinzione di sicurezza e adeguata cartellonistica.

Art.2

Nell'area di cantiere, così come nell'area logistica e recintate è consentito l'accesso ai mezzi ed al personale della impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori/fornitori, mentre è vietato l'accesso, **sia via terra che via mare**, agli estranei ai lavori eccezion fatta per i seguenti veicoli:

1. veicoli e natanti di servizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e della Capitaneria di Porto di Brindisi;
2. veicoli e natanti di soccorso e veicoli di servizio delle Forze di Polizia di cui all'art. 12 C.d.S.

Con la presente si intende temporaneamente sospesa l'Ordinanza n. 8/2009.

Tutti coloro che avranno accesso autorizzato alla Diga di Punta Riso, ivi compreso il personale delle imprese ed i loro eventuali subappaltatori/fornitori, dovranno osservare scrupolosamente le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. è vietata l'accesso via terra e via mare in caso di condizioni meteo marine non favorevoli che dovessero determinare la tracimazione della diga medesima da parte del mare;
2. l'accesso e la circolazione dei veicoli in genere e in particolare dei mezzi pesanti sono consentiti soltanto in ore diurne comprese nel periodo di 30' dopo l'alba e 30' prima del tramonto. Sono fatti salvi eventuali accessi da parte di mezzi di soccorso e/o delle FF.OO.;
3. tutti i veicoli autorizzati all'accesso alla diga, hanno l'obbligo di procedere alla manovra per l'inversione di marcia nella zona sottostante il fanale verde di testata della diga, dove la stessa dispone di spazi di manovra e di evoluzione più ampi; in ogni caso, l'evoluzione e le manovre dovranno essere effettuate con la massima cautela ed attenzione;
4. la dimensione massima in lunghezza dei mezzi – comprensivi di eventuali rimorchi - che potranno accedere all'area di cantiere non dovrà eccedere ordinariamente i metri 10;



eventuali necessità di accedere con mezzi di dimensioni più rilevanti, ma comunque non superiori ai 12 metri, dovranno essere richieste a questa AdSP MAM per le specifiche valutazioni e inoltre, in caso di favorevole parere di questo Ente, valutato da parte del conducente il mezzo che dovrà, a tal fine, eseguire un sopralluogo - senza il mezzo - nella zona indicata quale area evolutiva;

5. il numero massimo di mezzi pesanti che possono essere contemporaneamente presenti sulla diga foranea per attività di interesse del cantiere non deve essere superiore a 2 (due); in ogni caso, allorquando detti mezzi pesanti fossero in movimento, sia in ingresso che in uscita, non dovranno incrociarsi tra essi in movimento, ma uno dei due dovrà fermarsi per consentire il più sicuro passaggio dell'altro mezzo nel senso opposto;
6. eventuali autovetture che dovessero essere autorizzate all'accesso potranno sostare unicamente sul lato del muro paraonde della diga, parallelamente allo stesso e non perpendicolarmente;
7. la velocità massima consentita ai veicoli che accedono alla diga è fissata in 20 Km/h, fatto salvo l'obbligo per i conducenti di ridurre ulteriormente la stessa in relazione alle specifiche situazioni di traffico/movimenti in essere al momento;
8. durante le fasi di percorrenza della diga nel medesimo senso di marcia tutti i veicoli dovranno mantenere tra essi una distanza di sicurezza di almeno 15 metri. È severamente vietato il sorpasso.

Art. 3

Ulteriori segnalazioni e indicazioni

Atteso il carattere tracimabile della diga di Punta Riso allorquando sussistono particolari avverse condizioni meteorologiche, coloro i quali hanno la necessità di accedere all'infrastruttura portuale in questione hanno l'obbligo di assumere ogni utile informazione in merito alla sussistenza o meno delle condizioni di sicurezza necessarie per l'accesso.

In ogni caso, tutti coloro i quali, a prescindere dalle condizioni meteorologiche, accedono alla Diga di Punta Riso assumono a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivare in funzione dell'accesso medesimo. Essi, con il solo accesso alla struttura della Diga di Punta Riso, manlevano lo Stato quale proprietario e l'Adsp MAM quale gestore del demanio, da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale, accedendo sotto la propria esclusiva responsabilità e cautela.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza, trovano applicazione tutte le altre disposizioni di volta in volta applicabili alle fattispecie che dovessero verificarsi in relazione all'esecuzione dei lavori in questione (es. lavori con uso di fiamma, etc.).

Art. 4

Sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che abroga eventuali disposizioni precedenti di questa Autorità di Sistema portuale e/o della soppressa Autorità portuale di Brindisi qualora in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento.



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale**

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n. IQ-0325-10

I contravventori alla presente Ordinanza oltre a rispondere in sede civile per gli eventuali danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle attività di cui alla presente Ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174, comma 2 del Codice della Navigazione.

Art. 5

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio on line di questa AdSP.

Bari, _____

Il Presidente

Prof. Avv. Francesco Mastro